

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 480)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(Valsecchi)

di concerto col Ministro del Tesoro

(Malagodi)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1972

Modifiche all'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente il trattamento dei pubblici esercizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

ONOREVOLI SENATORI. — In base all'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, l'imposta sul valore aggiunto per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali è dovuta nella misura del 12 per cento.

Poichè, peraltro, la stessa norma prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta del 6 per cento per le prestazioni rese dalle aziende alberghiere ai clienti alloggiati, si è ravvisata l'opportunità di applicare analogo tratta-

mento per le prestazioni rese dai pubblici esercizi, in considerazione anche che è soggetta alla stessa aliquota del 6 per cento la maggior parte dei generi alimentari somministrati nei suddetti pubblici esercizi.

A tal fine si è predisposto l'unito disegno di legge con il quale si stabilisce che le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto in base all'aliquota del 6 per cento.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'aliquota del 6 per cento prevista dall'articolo 5, n. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, si applica anche alle somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali.